



## news e informative


### LA CONVERSIONE DEL DECRETO SOSTEGNI

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la L. 69/2021, di conversione del D.L. 41/2021, il c.d. Decreto Sostegno, primo intervento del nuovo Governo a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p><b>Proroga del termine per l'Irap erroneamente non versata</b></p> <p>In sede di conversione in legge è stata prevista la proroga al 30 settembre 2021 rispetto all'originario 30 aprile 2021, del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa ex articolo 24, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), nei casi di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".</p> <p>L'articolo 24, D.L. 34/2020, ha stabilito che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell'Irap 2019 né della prima rata dell'acconto per il 2020. Resta fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.</p>
Articolo 1-bis	<b>Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni</b>

Aderente a:



	<p>In sede di conversione in legge viene aggiunto all'articolo 110, D.L. 104/2020, il comma 4-bis con cui viene concessa la possibilità di effettuare la rivalutazione nel corso di 2 esercizi, e cioè nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 o nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo.</p> <p>In questa seconda ipotesi la rivalutazione è consentita solamente con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (ovvero senza l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e delle addizionali nella misura del 10%, ai sensi del comma 3 dell'articolo 110) né degli altri effetti fiscali.</p>
Articolo 1, comma 17- <i>bis</i>	<p><b>Compensazione cartelle con crediti verso la P.A.</b></p> <p>In sede di conversione è stato introdotto il comma 17-<i>bis</i>, prevedendo la possibilità di versare, per l'anno 2021, le somme relative ai carichi affidati all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la c.d. "<i>compensazione straordinaria</i>" con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della P.A. per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.</p>
Articolo 5- <i>bis</i>	<p><b>Rivalutazione beni settore alberghiero e termale</b></p> <p>L'art. 5-bis del DL 41/2021 convertito introduce una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale l'art. 6-bis del DL 8.4.2020 n. 23 conv. L. 5.6.2020 n 40, recante la disciplina della rivalutazione gratuita dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale;</li><li>• gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.</li></ul>



	<p>In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102 co. 8 del TUIR.</p> <p>Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.</p>
Articolo 6- <i>quinquies</i>	Per effetto dell'art. 6- <i>quinquies</i> del DL 41/2021 convertito, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR, è elevato da 258,23 a 516,46 euro anche per il 2021 (incremento precedentemente previsto per il solo 2020).
Articolo 6- <i>sexies</i>	<p><b>Esenzione prima rata Imu</b></p> <p>In sede di conversione in legge è stata introdotta l'esenzione, per il solo anno 2021, dal versamento della prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021.</p> <p>L'esenzione si applica per i soli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>», e successive modificazioni.</p>
Articolo 6- <i>septies</i>	<p><b>Canoni di locazione non percepiti</b></p>

Aderente a:



In sede di conversione in legge è stata estesa la detassazione prevista dall'articolo 26, Tuir, per i canoni di locazione non percepiti relativi a contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati precedentemente al 2020.

Brescia, 7 giugno 2021

*per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)*

Aderente a: